



COMUNE DI BAGNARA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AGLI
AUTORI DEGLI ABUSI EDILIZI**

ALLEGATO

ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 21-04-2016

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate

Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

Art. 6 - Destinazione dei proventi

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 - c.d. Sblocca Italia, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che:

"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti".

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate:

- Opere non quantificabili in termini di volume e di superfici € 2.000,00
- Interventi pertinenziali:
 - Fino a 10 mq € 3.000,00
 - Oltre 10 mq e fino a 25 mq € 4.000,00
 - Oltre 25 mq € 5.000,00
- Interventi di nuova costruzione (come definiti dall'art.10 comma 6 del DPR 380/01) in assenza del permesso di costruire o realizzati in totale difformità o con variazioni essenziali dal permesso di costruire:
 - Fino a 100 mc € 7.000,00
 - Oltre 100 mc e fino a 200 mc € 10.000,00
 - Oltre 200 mc e fino a 350 mc € 13.000,00
 - Oltre 350 mc e fino a 500 mc € 16.000,00
 - Oltre 500 mc € 20.000,00

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento della UOC 4 - Edilizia e Territorio, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile.

Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile della UOC 4 - Edilizia e Territorio e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica di una Ordinanza di ingiunzione ed, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

Art. 6 - Destinazione dei proventi

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati su apposito capitolo in entrata, da utilizzare su corrispondente capitolo in uscita per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.